

STATUTO
ASSOCIAZIONE CHAMBER MUSIC - TRIESTE

Art. 1 - E' costituita, ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione Chamber Music, in seguito definita A.C.M., con sede legale in Trieste, via S. Nicolò 7 (ma potrà istituire altre sedi, uffici e unità operative in Regione Friuli Venezia Giulia). L'A.C.M. è un'Associazione non governativa, apartitica e apolitica, senza scopi di lucro e agisce come libera associazione nazionale di individui e organizzazioni, aderenti agli scopi dell'A.C.M. L'eventuale avanzo di gestione deve essere investito nelle attività istituzionali dell'Associazione.

Art. 2 - La durata dell'Associazione è fissata sino al 30 dicembre 2100, ma potrà essere prorogata una o più volte, o anticipatamente sciolta per deliberazione dell'Assemblea.

Art. 3 - Gli scopi dell'A.C.M. sono:

- organizzare, pubblicizzare e curare lo svolgimento del Concorso Musicale per complessi da camera con pianoforte, denominato "Premio Trio di Trieste", Concorso che si propone di onorare a livello nazionale ed internazionale il nome del Trio di Trieste;
- organizzare e/o partecipare all'organizzazione di manifestazioni, concerti e rassegne musicali, sia in Italia che all'estero, anche con la sigla sintetica A.C.M.;
- promuovere lo sviluppo e le attività culturali in ambito regionale, extra regionale e europeo, dotandosi di strumenti e strutture in grado di sviluppare in ambito culturale le relazioni nazionali e internazionali della Regione Friuli-Venezia Giulia;
- favorire la crescita della domanda e la formazione del pubblico, sostenendo programmi in decentramento e circuitando gli spettacoli realizzati dagli organismi del FVG e da organismi nazionali ed esteri, nonché collaborando attraverso programmi concordati con le autorità scolastiche e le Università;
- promuovere stagioni musicali in aree di interesse storico-turistico, architettonico e paesaggistico;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per favorire gli scopi dell'A.C.M. stessa, soprattutto in funzione di un ampliamento dell'attività di formazione e perfezionamento musicale (in collaborazione con i Conservatori, le Scuole di Perfezionamento e le Università), qualificazione e aggiornamento delle figure professionali operanti nell'ambito dello spettacolo musicale e della cultura in generale;
- favorire l'integrazione multi-etnica della cultura musicale;
- tutelare i valori legati alle tradizioni e alle lingue dialettali in campo musicale e corale promuovere la progettualità regionale, interregionale e con i Paesi confinanti, quale base per una progettualità europea, con organizzazione e gestione di programmi d'informazione e orientamento sull'europrogettazione culturale;
- svolgere attività di studio e ricerca nel settore dello spettacolo musicale;
- coordinare le residenze multidisciplinari presenti in ambito regionale;
- sostenere l'attività dei giovani autori, nonché compositori, solisti e formazioni cameristiche impegnate nell'innovazione del linguaggio, come pure l'imprenditoria giovanile impegnata nel campo dello spettacolo musicale;
- svolgere attività di commercializzazione, accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali dell'A.C.M., con riferimento all'editoria, agli audiovisivi ed altri articoli accessori di pubblicità.

Art. 4 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili così come elencati nell'inventario redatto a cura del Comitato esecutivo ed inoltre da donazioni, lasciti di beni mobili ed immobili che dovessero essere fatti all'Associazione a titolo di incremento del patrimonio.

Art. 5 - L'Associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- Quote associative,

- Rendite patrimoniali,
- Contributi, anche liberali, di persone fisiche, giuridiche sia pubbliche sia private,
- Proventi derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.

Art. 6 - Possono far parte dell'A.C.M. individui o associazioni ed enti nazionali, regionali o internazionali quali:

- Soci onorari
- Soci benemeriti
- Soci sostenitori
- Soci ordinari

Gli aspiranti Soci ordinari, sostenitori e benemeriti devono presentare richiesta scritta al Comitato esecutivo, il quale, vagliate le domande, s'impegna a fornire una risposta motivata entro i quindici giorni successivi.

Decadono dalla qualità di Socio coloro che il Comitato esecutivo riterrà compiano attività contrarie alle finalità dell'Associazione, che col loro atteggiamento rechino pregiudizio al decoro della medesima o che non rispettino le norme del presente Statuto.

I Soci onorari saranno nominati dal Comitato esecutivo tra le personalità di chiara fama, nel mondo della cultura note per il loro interesse agli scopi dell'Associazione.

Potranno rientrare tra i Soci sostenitori e benemeriti persone singole o enti che diano un contributo finanziario di particolare rilievo, in grado di contribuire in maniera sostanziale alle spese sostenute dall'Associazione per le sue attività.

L'adesione all'Associazione comporta, per il socio maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione del rendiconto economico, per le modifiche statutarie e per le nomine degli organi direttivi. La qualità di socio cessa per dimissioni volontarie o comportamento contrastante con gli scopi statutari.

La quota o il contributo associativo non è trasmissibile per atto fra vivi ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non è prevista la rivalutabilità della stessa.

Art. 7 - Tutti i Soci sono tenuti a versare una quota sociale annua fissa, la cui entità è stabilita dal Comitato esecutivo. I Soci, a fronte di ulteriori contributi finanziari stabiliti annualmente dall'Associazione o versamenti liberali di particolare rilievo, rientreranno rispettivamente nelle categorie indicate all'articolo 6 ed avranno diritto a proporzionali benefici connessi all'attività dell'Associazione.

Tutti i Soci devono versare la quota sociale entro il mese di gennaio.

Art. 8 - Gli organi dell'A.C.M. sono:

- Comitato esecutivo
- Assemblea dei Soci
- Organo di controllo, ai sensi dell'art. 15 del presente Statuto.

Il Comitato esecutivo è composto da un numero minimo di cinque e massimo di sette membri. Il Comitato stesso elegge al suo interno il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente, il Segretario Generale e il Tesoriere.

Il Comitato esecutivo dura in carica cinque anni e comunque sino al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i membri del Comitato esecutivo possono essere riconfermati dall'Assemblea.

In caso di rinuncia di componenti del Comitato, la stessa ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza dei componenti. In tal caso, la maggioranza dei componenti rimasti in carica provvede a sostituire i mancanti. I soggetti così nominati rimangono in carica fino alla prossima assemblea. Nel caso in cui venga meno per rinuncia la maggioranza dei componenti del Comitato esecutivo, esso rimane transitoriamente in carica, provvedendosi alla convocazione immediata dell'assemblea per il rinnovo totale del Comitato esecutivo.

In ogni altro caso all'incombente provvederanno i componenti transitoriamente in carica.

Art. 9 - L'Assemblea viene convocata annualmente dal Comitato esecutivo con invito che precede di almeno 10 giorni l'adunanza. L'Assemblea generale dei soci è costituita da tutti i soci regolarmente iscritti nel libro soci entro il mese antecedente alla data di convocazione dell'Assemblea stessa e delibera sull'approvazione del Bilancio presentato al termine di ogni esercizio sociale dal Comitato esecutivo entro 3 mesi dalla sua scadenza, e cioè entro il 31 marzo dell'anno successivo.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno metà più uno dei soci; mancando tale numero, l'Assemblea si intende convocata lo stesso giorno in seconda convocazione, un'ora dopo la prima, e sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto e di nomina alle cariche sociali.

Il voto può essere esercitato anche con delega scritta ad altro socio. Ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe.

Per la modifica dello statuto dell'Associazione è necessaria la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la messa in liquidazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

Art. 10 - Il Comitato esecutivo costituisce il gruppo di governo dell'A.C.M. e ha il potere di intraprendere tutti i passi necessari all'espletamento delle sue funzioni. Esso si riunisce almeno una volta l'anno e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario.

Esso potrà:

- a) definire le iniziative culturali, gestire i fondi e stabilirne la destinazione;
- b) approvare i consuntivi delle spese annuali da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;
- c) conferire mandati o incarichi ai componenti il Comitato esecutivo, ai Soci e collaboratori esterni, secondo le necessità legate alle finalità dell'Associazione, determinandone mansioni, compensi e durata delle prestazioni.

Art. 11 - Il Comitato potrà deliberare il rimborso di spese sostenute dai suoi membri nell'adempimento degli incarichi, a seguito della presentazione di adeguata documentazione.

Art. 12 - Il Presidente del Comitato esecutivo rappresenta l'Associazione in tutte le sue attività, ha la rappresentanza legale dell'Associazione, la firma sociale, cura l'osservanza dello Statuto e sottoscrive, assieme al Tesoriere (in forma disgiunta), gli eventuali conti correnti bancari e postali. Il Presidente può farsi sostituire dal Vice Presidente, in caso di sua assenza e/o impedimento.

Il Segretario generale è responsabile dell'ufficio di segreteria e cura l'esecuzione delle delibere e decisioni prese dal Comitato esecutivo.

Il Tesoriere è responsabile di tutti gli atti formali relativi alle spese dei fondi che appartengono all'A.C.M. Egli è tenuto a presentare una relazione-bilancio annuale, sullo stato economico dell'A.C.M., al Comitato esecutivo che, a sua volta, porterà la stessa a conoscenza dell'assemblea dei Soci.

Alla fine di ogni anno solare si procederà alla formazione di un rendiconto di esercizio, il risultato economico del quale verrà rilevato solo a fini contabili, non avendo l'Associazione alcuno scopo di lucro.

L'attività dell'A.C.M. si articola su programmi quadriennali e l'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Gli eventuali avanzi annuali di gestione dovranno essere destinati a costituire un "Fondo rischi" per il ripianamento di eventuali perdite d'esercizio, ovvero al potenziamento dell'attività dell'A.C.M. o per l'acquisto di beni strumentali per il miglioramento dell'attività. Così pure dicasi per le quote associative, allorché accantonate per ripianare l'eventuale deficit d'esercizio.

Art. 13 - Il Presidente e il Segretario generale possono accettare fondi o donazioni in nome dell'A.C.M. al fine di sostenere le spese di attività dell'Associazione.

Art. 14 - All'Associazione è fatto divieto di distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale sia durante la vita che all'atto del suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altra associazione con fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15 - L'organo di controllo può essere costituito, in via alternativa:

- da un Collegio dei Revisori dei Conti, formato da due o tre membri effettivi, anche non soci;
- da un Revisore Unico, anche non socio.

Tale organo esercita il controllo amministrativo di tutti gli atti compiuti dall'Associazione, accertando la regolarità delle scritture contabili, esamina il bilancio predisposto dal Comitato esecutivo, accerta almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa.

Tale organo resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 16 - Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia.

VISTO: IL PRESIDENTE